



1896/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

FN x eu + CI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -

*RESPONSABILITA' CIVILE

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere -

Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -

Ud. 10/12/2014 - CC

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Rel. Consigliere -

Ca. 1896

R.G.N. 8219/2013

Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO - Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8219-2013 proposto da:

CBRS, quale genitore esercente la potestà sul figlio minore SC elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIVITELLA SAN PAOLO 11, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA SABINA MAMELI, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE di ACICASTELLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNA MIANO giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 344/2012 del TRIBUNALE di CATANIA SEZIONE DISTACCATA di ACIREALE, depositata il 23/07/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

Premesso in fatto

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale ha accolto l'appello proposto dal Comune di Acicastello avverso la sentenza del Giudice di Pace, con la quale era stata accolta la domanda proposta nei confronti del Comune di Acicastello e questo era stato condannato a corrispondere all'attore C, quale genitore esercente la potestà sul figlio, la somma di € 1.586,09, a titolo di risarcimento dei danni sofferti dal minore per un sinistro accaduto sul lungomare di Acicastello a causa della strada dissestata. In riforma della sentenza impugnata, il giudice d'appello ha rigettato la domanda dell'attore, compensando tra le parti le spese del doppio grado.

2.- Il Tribunale ha ritenuto che non sia stata provata la dinamica dell'incidente, a causa dell'incertezza circa il luogo in cui questo si sarebbe verificato (specificato in citazione come <<manto stradale>>, ma indicato in altri atti come marciapiede, cui pure si sarebbero riferite alcune delle fotografie in atti) e circa le modalità del fatto (impatto tra il capo del bambino ed il palo del cartello posto alla fermata dell'autobus, mentre le fotografie ritrarrebbero un altro palo). Ha escluso la rilevanza della deposizione testimoniale resa dallo zio del bambino, a causa dell'incertezza circa il riconoscimento dei luoghi e dell'ambiguità circa la ricostruzione del fatto; ha escluso altresì l'idoneità delle fotografie prodotte in causa - comprese quelle depositate in grado di appello - a dimostrare un'anomalia stradale costituente insidia, essendo quella ivi rappresentata per un verso, visibile e, per altro verso, <<assai modesta>>.

Il ricorso è proposto con un motivo.

L'intimato resiste con controricorso.

3.- Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod.

civ. e 115 cod. proc. civ., deducendo che il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione sulla circostanza che in citazione era stato indicato come luogo, in cui il minore era caduto, il manto stradale, mentre in corso di causa sarebbe risultato che l'insidia si trovava sul marciapiede, nonché sul contrasto tra la dinamica esposta in citazione e quella emersa all'esito del giudizio. Secondo il ricorrente, il Tribunale, così giudicando, sarebbe incorso in travisamento dei fatti di fatto perché sarebbe <<incontrovertibile ed incontrovertibile che il piccolo S sia caduto per il dislivello causato dalla mancanza di mattonelle vicino alla fermata dell'autobus di Acicastello>>, riportando le lesioni risultanti dalla CTU medica espletata in primo grado. Queste circostanze risulterebbero dalle prove assunte in giudizio, specificamente la prova documentale e quella testimoniale, mentre sarebbe stato onere del Comune dimostrare che, dato lo stato dei luoghi, il fatto si sarebbe verificato per un movimento scomposto del minore: pertanto, il Tribunale avrebbe presunto come possibile il fatto del bambino, errando nell'applicare l'art. 2697 cod. civ. ed addossando all'attore l'onere di provare che il piccolo fosse invece tenuto per mano dal padre.

3.1.- Il motivo è infondato, in quanto non sussiste la lamentata violazione dell'art. 2697 cod. civ.

E' vero che, in applicazione dell'art. 2051 cod. civ., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.

Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato la domanda dell'attore proprio perché attraverso un'indagine che ha riguardato tutti gli elementi emersi nell'istruttoria, ha escluso che fosse stata fornita la prova che il fatto in questione (la caduta del piccolo sul lungomare di Acicastello) fosse dipeso da un'anomalia della strada o del marciapiede. L'argomento riguardante il comportamento tenuto dal minore, pur utilizzato dal Tribunale, appare espresso *ad abundantiam* e non costituisce la *ratio decidendi*

della sentenza impugnata, avendo il giudice fatto corretta applicazione del principio di riparto dell'onere della prova che consegue alla previsione dell'art. 2051 cod. civ..

In conclusione, si propone il rigetto del ricorso.”.

La relazione e il decreto di fissazione dell'adunanza sono stati comunicati e notificati come per legge.

Ritenuto in diritto

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.


la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore del resistente, nell'importo complessivo di € 1.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.



Così deciso in Roma, il giorno 10 dicembre 2014, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione.

Il Presidente




DEPOSITATO IN CANCELLERIA


oggi, - 3 FEB. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



CASSAZIONE.NET